Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 maggio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 aprile 1975, n. **143.**

Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Istituto per lo studio della società contemporanea (ISSOCO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1971 è autorizzata, a favore dell'Istituto per lo studio della società contemporanea (ISSOCO) con sede in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni. Tale contributo sarà destinato alle conservazioni ed al funzionamento del centro di documentazione dell'Istituto, aperto a tutti gli studiosi.

L'Istituto ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 2.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, a carico del fondo speciale del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, intendendosi a tal fine prorogato il termine di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

A quello di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 si provvede, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali rispettivamente iscritti ai capitoli 3523 e 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1975

LEONE

MORO — SPADOLINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 28 aprile 1975, n. **144**.

Proroga delle disposizioni recate dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, convertito nella legge 10 agosto 1974, n. 353, in materia di lavoro straordinario del personale postelegrafonico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, convertito nella legge 10 agosto 1974, n. 353, sono prorogate per l'anno 1975.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, convertito nella legge 10 agosto 1974, n. 353, va inteso nel senso che l'autorizzazione a superare gli importi massimi mensili netti di guadagno individuale può essere rinnovata; ogni rinnovo non può avere durata superiore a tre mesi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1975

LEONE

MORO — ORLANDO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 aprile 1975, n. **145**.

Modifica di alcune disposizioni transitorie della legge 6 giugno 1974, n. 298, relative all'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e alla disciplina degli autotrasporti di cose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« La norma di cui all'articolo 1, secondo comma, ha effetto dal 2 febbraio 1976 ».

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente:

« Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1° gennaio 1977 ».

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: « entro sei mesi dalla data suddetta » sono sostituite con le seguenti: « entro il 2 febbraio 1976 ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 62 è sostituito dai seguenti:

« Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie.

Il regolamento di esecuzione stabilirà altresì il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente, entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli articoli 35 e 39 e del terzo comma del presente articolo.

Le norme di cui agli articoli 46 e 47 hanno effetto dal 1° gennaio 1977 ».

Art. 3.

Alla fine dell'articolo 65 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dopo le parole: « sono abrogate » sono aggiunte le seguenti altre: « con effetto dalle stesse date da cui hanno applicazione le norme della presente legge con le quali esse sono incompatibili ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1974, n. 298.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1975

LEONE

MORO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Oristano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Oristano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.216

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.318
qualificati . . . . » 6.004
specializzati . . . . » 6.844

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3691)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Nuoro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.312

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.219
qualificati . . . . » 5.846
specializzati . . . . » 6.474

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3692)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Novara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.617

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.965
qualificati . . . . » 7.825
specializzati . . . . » 8.494

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3693)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Macerata ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.985

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.107
qualificati . . . . » 5.646
specializzati . . . . » 6.185

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3694)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Latina ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.377

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.699
qualificati . . . . » 6.349
specializzati . . . . » 6.988

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3695)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Imperia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.892

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.794
qualificati . . . . » 5.418
specializzati . . . . » 6.003

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3696)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Brescia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.020
Salariati fissi:		
comuni	»	6.081
qualificati	»	6.841
specializzati	»	7.632

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3702)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè di tassi di premio relativi a tariffe attualmente in vigore, presentati dalla S.p.a. Vita Latina, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Vita Latina, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè di tassi di premio non compresi in tariffe attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita ed i tassi di premio relativi a tariffe attualmente in vigore presentati dalla S.p.a. Vita Latina, con sede in Milano:

tariffa 0 1 U, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 0 6, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitata, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 0 6 U, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 42 U (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa 41 U (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 41 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (approvata con decreto ministeriale 4 marzo 1971);

tariffa 42 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (approvato con decreto ministeriale 4 marzo 1971).

Roma, addì 28 aprile 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(3792)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1975.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1975 del fondo pensioni per il personale del Banco di S. Spirito.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1975, presentato dal fondo di previdenza per il personale del Banco di S. Spirito;

Considerato che a fronte di disponibilità previste in L. 9.822 milioni il fondo suddetto intende investire L. 4.500 milioni nell'acquisto di beni immobili e impiegare la parte rimanente come previsto dallo statuto del fondo;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro comunicato con nota n. 187480 del 15 gennaio 1975;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica comunicato con nota n. 3/7036 del 23 gennaio 1975 a condizione che le maggiori disponibilità investite in immobili siano recuperate negli esercizi successivi;

Ritenuto che la richiesta del fondo di previdenza per il personale del Banco di S. Spirito, intesa ad ottenere nei propri confronti la deroga di cui al terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa, in via eccezionale, essere accolta a condizione che l'eccedenza al terzo delle disponibilità sia recuperata negli esercizi futuri;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, il piano di impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1975, presentato dal fondo di previdenza per il personale del Banco di S. Spirito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

(3903)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 aprile 1975.

Modalità di svolgimento dei corsi ordinari per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 358;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1974;
Considerato che occorre stabilire le modalità generali di svolgimento dei corsi ordinari per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario;
Sentito il comitato degli esperti;

Ordina:

Art. 1.

I corsi avranno inizio a partire dal 21 aprile p.v. e si svolgeranno in un semestre per un totale complessivo di 300 ore di effettiva attività.

Qualora particolari necessità organizzative e di funzionamento dei corsi stessi lo richiedano, è consentito, sempre a partire dalla suddetta data, ed entro il 20 maggio, l'inizio graduale di alcuni corsi.

Immediatamente dopo la conclusione dei corsi avranno luogo le operazioni relative alla prova finale per la abilitazione all'insegnamento, le quali avranno termine entro il mese successivo al semestre e comunque per i casi particolari suddetti non oltre il 28 febbraio 1976.

Il programma e il calendario di tutte le attività, appena stabiliti dai corpi docenti d'intesa con gli iscritti, verranno portati a conoscenza del sovrintendente scolastico, il quale provvederà ad eventuali spostamenti di candidati tra i corsi funzionanti, in modo da consentire a tutti la possibilità di frequentare (insegnanti di libere attività complementari, insegnanti di scuole con orario pomeridiano o serale, ecc.).

Del tirocinio, articolato nelle esercitazioni pratiche e nelle corrispondenti attività di seminario e di gruppo, verrà predisposto, sentito il tirocinante, un programma a parte che sarà subito comunicato al sovrintendente per gli adempimenti della competente commissione regionale o provinciale.

Art. 2.

Delle 50 ore previste per il tirocinio, non meno di 30 ore saranno impegnate nelle esercitazioni le quali consisteranno nell'assistenza e nella collaborazione alle lezioni relative alla disciplina oggetto dell'abilitazione, alle eventuali relative esercitazioni, nonchè alla correzione degli elaborati.

Per le esercitazioni di tirocinio concernenti l'insegnamento oggetto della sezione, saranno utilizzate non meno di 15 ore.

Agli effetti dell'esonero dal tirocinio in virtù dello art. 7, penultimo comma, del decreto ministeriale 27 dicembre 1974, è valido l'insegnamento effettivamente prestato nelle scuole di ogni ordine e grado. Analogamente è esonerato l'aspirante che dimostri di prestare effettivo insegnamento, ivi compreso quello per le libere attività complementari, in scuole statali o pareggiate o convenzionate o legalmente riconosciute di ogni ordine e grado, con nomina efficace fino al termine del corrente anno scolastico e che abbia insegnato non meno di un quadrimestre continuativo.

Art. 3.

All'inizio di ogni giornata di attività i frequentanti apporranno le proprie firme su un apposito registro; per ciascuna ora sarà effettuato l'appello dei presenti.

Sullo stesso registro saranno apposte le firme di presenza quotidiana dei docenti e saranno indicati per ogni giorno le attività svolte e gli argomenti trattati.

Il coordinatore del corso è tenuto alla regolare custodia del registro, degli atti inerenti allo svolgimento del corso, nonchè delle minute delle certificazioni rilasciate dallo stesso docente, riguardanti la frequenza del corso medesimo.

La formale proposta di esclusione dal corso, per le ragioni indicate nell'art. 15 del decreto, sarà corredata di un prospetto riepilogativo delle assenze dei partecipanti. L'esclusione verrà disposta con provvedimento del sovrintendente scolastico, immediatamente dopo che il candidato avrà superato il limite delle assenze consentito.

La presenza del corpo docente è richiesta, oltre che nelle riunioni previste dal precitato decreto, al fine di programmare in apertura del corso le attività inerenti al piano di studio, fissandone il calendario, nelle giornate dedicate al coordinamento interdisciplinare e alla conclusione delle attività di seminario e di gruppo; nei seminari ove sono trattate le esperienze di tirocinio.

Art. 4.

Il capo d'Istituto o il docente di cui all'art. 7 del decreto attua il programma delle esercitazioni di tirocinio; affida il tirocinante ad un docente che impartisca l'insegnamento compreso nella classe di abilitazione o sezione; sulla scorta degli elementi informativi forniti dal predetto docente e previo un accertamento diretto, compila al termine delle esercitazioni una dettagliata relazione per ciascun tirocinante, comprendente notizie sulle attività svolte.

Nei seminari per le rimanenti ore di tirocinio, il tirocinante riferirà oralmente sulle esperienze acquisite.

Nella prova finale, durante il colloquio, il capo d'Istituto o il docente di cui al predetto art. 7 avrà cura di sollecitare nel candidato il richiamo alle proprie esperienze di tirocinio, sempre in connessione con l'argomento trattato.

Per le esercitazioni di tirocinio sarà adibito un apposito registro in cui apporranno le proprie firme il tirocinante, il preside o il docente preposto al tirocinio nonchè il docente o i docenti presso i quali sono espletate le esercitazioni.

Non appena il tirocinante avrà superato il limite delle assenze consentito, il preside o il docente cui è affidata la guida del tirocinio informerà il coordinatore del corso; al termine delle esercitazioni consegnerà allo stesso una attestazione su tutte le attività svolte.

Art. 5.

La domanda di ammissione alle prove finali dovrà essere consegnata al coordinatore del corso per il successivo inoltro al sovrintendente scolastico entro il quindicesimo giorno precedente la conclusione del corso medesimo.

La domanda intesa ad ottenere la nomina a presidente della commissione esaminatrice dovrà essere presentata, secondo le modalità indicate nell'art. 18 del decreto, entro il 15 ottobre 1975.

Roma, addì 16 aprile 1975

Il Ministro: MALFATTI

(3578)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Catania-Sigonella

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Catania della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Catania-Sigonella, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 27 giugno 1967, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 180 del 19 luglio 1967.

(3344)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di meccanica agraria, con applicazioni di disegno, presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di meccanica agraria, con applicazioni di disegno, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3801)

Vacanza della cattedra di patologia vegetale presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di patologia vegetale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3802)

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3805)

Vacanza della seconda cattedra di procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo è vacante la seconda cattedra di procedura penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3804)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) ragioneria generale ed applicata;
2) matematica finanziaria;
3) tecnica industriale e commerciale,

alla cui copertura l'Istituto interessato intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato ordinatore, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3803)

Vacanza della cattedra di archeologia cristiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di archeologia cristiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3806)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione dell'intervento permanente nel settore delle carni bovine durante la campagna di commercializzazione 1975-76.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302 e del 13 luglio 1973, n. 1896/73, e successive modifiche ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle norme generali ed alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il regolamento (CEE) del 28 febbraio 1975, n. 536/75, che fissa i prezzi di acquisto per gli interventi permanenti nel settore delle carni bovine per la campagna 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) del 27 febbraio 1975, n. 475/75, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Ritenuta la necessità di provvedere con urgenza a predisporre l'organizzazione dell'intervento per la campagna di commercializzazione 1975-76, stabilendone le condizioni e modalità di attuazione;

Considerato, altresì, che ricorrendo motivi di necessità e urgenza dovuti al particolare andamento del mercato, sussistono le condizioni richieste dall'art. 12, comma secondo, della legge 13 maggio 1966, n. 303, per affidare, intanto, mediante trattativa privata, il servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento all'Associazione italiana allevatori, nell'adunanza del 2 maggio 1975;

Ha deliberato:

L'intervento permanente mediante acquisto diretto di carni bovine per la campagna di commercializzazione 1975-76 trova svolgimento alle seguenti condizioni e modalità:

1) per la campagna di commercializzazione 1975-76, il compimento delle operazioni esecutive di intervento è affidato alla Associazione italiana allevatori con sede in Roma, via Tomassetti n. 9 che in qualità di assuntore del servizio in ragione delle effettive esigenze di acquisizione del prodotto e avuto riguardo alle disponibilità di attrezzature frigorifere per il magazzinaggio del prodotto e la buona conservazione del medesimo, opererà nei centri di intervento che saranno localizzati nelle principali zone di produzione.

Per l'espletamento delle operazioni di intervento è disposta intanto l'apertura dei centri di intervento di:

1. Fossano, frazione Cussanio (Cuneo) presso stabilimento Cuneo-Carni società cooperativa a r.l., via del Santuario n. 1, Fossano, frazione Cussanio (Cuneo);

2. Mantova, presso stabilimento Cooperativa interprovinciale macellazione e lavorazione carni S.r.l., via N. Mambrini, Mantova;

3. Reggio Emilia, presso stabilimento A.C.M. S.r.l. (Azienda cooperativa macellazione), strada 2 canali n. 6, Reggio Emilia;

4. Cremona, presso stabilimento CA.RI.P.LO. S.p.a. (magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde), via dell'Annona n. 17, Cremona;

5. Novara, presso stabilimento CA.RI.P.LO. S.p.a. (magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde), via Bertolino da Novara n. 3, Novara;

6. Tavazzano con Villavesco (Milano), presso stabilimento Frigoriferi di Tavazzano S.p.a. magazzini generali, via Matteotti n. 1, Tavazzano con Villavesco (Milano);

7. Catania, presso stabilimento Interfreddo S.p.a., zona industriale, strada Seconda, Catania.

L'eventuale apertura di altri centri di intervento sarà disposta, previ accordi con l'assuntore interessato, con comunicazione diretta dell'A.I.M.A. all'assuntore stesso. Dell'apertura di detti centri sarà data divulgazione a mezzo comunicati stampa da parte dell'A.I.M.A. e dell'assuntore medesimo;

2) l'assuntore, nei centri di intervento, ha l'obbligo di acquistare i prodotti di cui al successivo punto 3) che gli vengono offerti in vendita;

3) sono oggetto di intervento carni fresche refrigerate, presentate per l'acquisto in quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, provenienti da:

vitelloni 1ª qualità;
vitelloni 2ª qualità;
vacche 1ª qualità;
vacche 2ª qualità,

macellati da non oltre 6 giorni, refrigerati subito dopo la macellazione fino alla presa in consegna, che devono avere all'atto della consegna stessa una temperatura interna non superiore a + 7° C.

I quantitativi minimi di ogni partita conferita all'intervento sono determinati come segue per ciascuna categoria di bovini ammessi all'intervento:

a) 20 quintali per quanto riguarda i quarti detti compensati;

b) 10 quintali per quanto riguarda i quarti anteriori;

c) 10 quintali per quanto riguarda i quarti posteriori.

La presentazione delle carni deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) i quarti compensati, composti di quarto anteriore con taglio a 8 costole e con il pancettone che fa parte del quarto anteriore e di quarto posteriore con taglio a 5 costole detto « pistola », devono provenire da carcasse o mezzene, appartenenti ad uno stesso animale, separate simmetricamente secondo la colonna vertebrale e senza testa, zampe (taglio alle articolazioni carpo-metacarpo e tarso metatarso), coda, rognoni di carne, grasso di rognone, grasso di bacino e midollo spinale, diaframma, verga e muscoli del diaframma. La gola deve essere pulita e acconciata correttamente.

I quarti compensati devono provenire da carcasse ben dissanguate, correttamente scuoiate e che non presentino nè raschiamenti o escissioni, nè tracce superficiali di sangue, nè ecchimosi o ematomi, nè raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta;

b) quarti anteriori:

taglio della carcassa dopo prosciugamento;
taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore;

c) quarti posteriori:

taglio della carcassa dopo prosciugamento;
taglio a 5 costole detto « pistola ».

I quarti anteriori o posteriori devono provenire da carcasse o mezzene che rispondano alle condizioni definite al punto *a)*.

Il prodotto altresì deve essere:

proveniente da bovini adulti, di origine comunitaria, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) del 27 giugno 1968, numero 802/68;

conforme alle disposizioni in materia sanitaria contenute nelle direttive del Consiglio della C.E.E. del 26 giugno 1964, e successive modificazioni, nonchè della legge 29 novembre 1971, n. 1073 e non derivare da animali macellati d'urgenza;

provenire da bovini adulti delle categorie sopra richiamate il cui rendimento in carne sia superiore al 50,5 %;

idoneo all'ammasso e alla successiva utilizzazione;

4) i prezzi d'acquisto dovuti per il conferimento di prodotto sono stabiliti da commissione di valutazione secondo i seguenti rapporti in base ad attribuzione di punteggio espresso in trentesimi di punto:

Classe di qualità	Punteggio espresso in trentesimi	Vitelloni			Vacche		
		Quarti compensati L./q.le	Quarti anteriori L./q.le	Quarti posteriori L./q.le	Quarti compensati L./q.le	Quarti anteriori L./q.le	Quarti posteriori L./q.le
I. . .	29-30	196.999,447	143.999,996	243.999,898	155.999,710	113.999,854	192.999,823
	23-27	193.499,459	141.500,127	239.499,791	151.999,662	110.999,925	187.999,661
	26-25	189.999,471	139.000,253	234.999,684	147.999,615	107.999,997	182.999,495
II . .	24-23	185.999,852	135.999,901	231.000,065	134.999,782	98.999,783	167.000,162
	22-21	182.499,864	133.500,032	226.499,958	130.999,734	95.999,854	161.999,995
	20-19	178.999,876	131.000,163	221.999,851	126.999,687	92.999,926	156.999,829

I prezzi sono per prodotto reso franco frigorifero del centro di intervento.

Le spese di presa in consegna, comprese quelle sanitarie, sono sostenute dal venditore.

La commissione di valutazione procede alla constatazione della qualità delle carni presentate all'intervento ai fini della attribuzione del punteggio, previo accertamento della categoria di bovino e della classe di qualità, tenuto conto dell'età, peso, conformazione e stato d'ingrassamento del bovino da cui provengono i prodotti.

L'attribuzione di punteggio viene effettuata raggruppando i pezzi costituenti la partita in ciascuna delle tre classi di punteggio previste per categoria e classe di qualità dei bovini.

Nel caso di acquisto di quarti compensati, il peso complessivo dovrà risultare dalla somma dei pesi parziali rilevati, distintamente per i quarti anteriori e per i quarti posteriori.

I risultati della valutazione sono riportati in apposito verbale secondo il modello da predisporsi dall'assuntore e da approvarsi dall'A.I.M.A.

Se in sede di valutazione dei requisiti del prodotto, per l'intera partita o anche per parte di essa, la commissione attribuisce un punteggio inferiore al minimo previsto per la 1ª classe di qualità, l'intera partita o la quota parte cui è attribuito il punteggio inferiore al predetto minimo è accettata all'intervento come 2ª classe di qualità purchè abbia ottenuto un punteggio di almeno 19 trentesimi. Qualora il punteggio sia inferiore a 19 trentesimi, la partita o la quota parte interessata deve essere rifiutata all'intervento, e la quantità residua può accettarsi purchè risulti complessivamente superiore ai minimi di presentazione previsti al predetto punto 3).

Nel caso di parziale declassificazione la commissione esprime una doppia valutazione come se si trattasse di due partite distinte.

5) La commissione di valutazione, per il cui valido funzionamento è necessaria la presenza del presidente e di almeno uno dei componenti, è composta da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, con funzioni di presidente, da un veterinario designato dal veterinario provinciale, da individuarsi tra i veterinari non dipendenti dall'amministrazione regionale, iscritti all'albo della provincia, da un esperto nella valutazione delle carni bovine designato dall'assuntore fra nominativi di esperti indicati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale risiede il centro di intervento.

Alle designazioni stesse provvedono gli uffici nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il centro di intervento i quali ne daranno comunicazione all'assuntore e per conoscenza all'A.I.M.A.; per il solo presidente della commissione la designazione viene effettuata dall'assessore regionale dell'agricoltura.

Alla presenza del venditore o, in sua assenza, di chi per lui esegue la consegna all'intervento e che si intende a ciò delegato, e di un rappresentante dell'assuntore, la commissione esprime il proprio giudizio a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente. E' in facoltà del venditore e del suo rappresentante e del rappresentante dell'assuntore di far inserire a verbale eventuali eccezioni sul giudizio della commissione;

6) l'offerta di vendita di carni fresche refrigerate da presentare all'assuntore deve contenere le seguenti indicazioni:

categoria di bovini da cui provengono e relativa classe di qualità;

prodotto (taglio) e relativa qualità;

luogo in cui si trova depositato;

centro di intervento al quale il venditore intende effettuare la consegna delle carni;

dichiarazione di provenienza, delle carni offerte, da bovini adulti di origine comunitaria, conformi alle disposizioni sanitarie, non derivanti da animali macellati di urgenza e non macellati da oltre 6 giorni;

7) la consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento nel giorno e nell'ora che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

Qualora la presa in consegna del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo dell'offerta.

All'atto della consegna al magazzino frigorifero del centro di intervento il prodotto è preso in carico dall'assuntore soltanto a seguito di esito positivo dei controlli qualitativi e quantitativi della commissione di valutazione.

Per il prodotto così accettato all'intervento l'assuntore emette apposita bolletta di acquisto in tre copie delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere trasmessa all'A.I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino frigorifero di ricevimento.

Nella bolletta di acquisto sono indicati il centro di intervento e il magazzino frigorifero in cui è avvenuta la consegna, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo del venditore, la descrizione della partita nelle sue componenti (categoria di bovini, qualità, punteggio attribuito dalla commissione, peso totale della partita, prezzo complessivo corrisposto e data della consegna); nel caso di quarti compensati dovrà essere riportato anche il peso parziale dei quarti anteriori e quello dei quarti posteriori.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovuto e la relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

La bolletta di acquisto predisposta dall'assuntore deve essere conforme al modello approvato dall'A.I.M.A.;

8) il servizio di intervento relativo all'acquisto del prodotto, che cesserà al termine della campagna di commercializzazione, potrà essere sospeso dall'A.I.M.A. in applicazione della normativa vigente. L'A.I.M.A. inoltre, adotterà in applicazione della stessa normativa, i provvedimenti per la reimmissione sul mercato del prodotto acquistato all'intervento;

9) i rapporti tra l'A.I.M.A. e l'Associazione italiana allevatori e tra l'A.I.M.A. e l'Ente nazionale per le Tre Venezie, ente di sviluppo agricolo, sono regolati con apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le condizioni particolari per l'espletamento del servizio. . . . . .

Roma, addì 2 maggio 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(3772)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1975, registro n. 5 Industria, foglio n. 367, è stato accolto il ricorso presentato il 2 febbraio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il provvedimento del prefetto di Terni 22 luglio 1970, a seguito del «silenzio-rigetto» determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Narni.

(3661)

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968-1983

Si rende noto che il giorno 3 giugno 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centosettantuno serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 31 ottobre 1968.

Il successivo giorno 4, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di quindici serie.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1975

(3861)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 7 maggio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,70	629,70	630 —	629,70	629,95	629,75	629,75	629,70	629,70	629,70
Dollaro canadese	613,40	613,40	613,80	613,40	613,95	613,40	613,75	613,40	613,40	613,40
Franco svizzero	248,31	248,31	248,47	248,31	248,15	248,30	248,21	248,31	248,31	248,30
Corona danese	114,33	114,33	114,28	114,33	114,17	114,30	114,30	114,33	114,33	114,33
Corona norvegese	126,79	126,79	126,70	126,79	126,43	126,75	126,85	126,79	126,79	126,79
Corona svedese	159,20	159,20	159,35	159,20	159,15	159,20	159,37	159,20	159,20	159,29
Fiorino olandese	261,25	261,29	261,45	261,25	261,17	261,30	261,24	261,25	261,25	261,25
Franco belga	18,015	18,015	18,02	18,015	18,008	18,02	18,0150	18,015	18,015	18 —
Franco francese	153,96	153,96	153,80	153,96	153,77	153,95	153,94	153,96	153,96	153,95
Lira sterlina	1473 —	1473 —	1474,75	1473 —	1473,55	1473,10	1472,90	1473 —	1473 —	1473 —
Marco germanico	266,28	266,28	266,15	266,28	266,30	266,25	266,20	266,28	266,28	266,25
Scellino austriaco	37,583	37,583	37,60	37,583	37,47	37,55	37,5750	37,583	37,583	37,58
Escudo portoghese	25,70	25,70	25,73	25,70	25,65	26,70	25,73	25,70	25,70	25,70
Peseta spagnola	11,236	11,236	11,23	11,236	11,21	11,22	11,23	11,236	11,236	11,24
Yen giapponese	2,166	2,166	2,1650	2,166	2,162	2,16	2,1620	2,166	2,166	2,17

Media dei titoli del 7 maggio 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Riforma fondiaria)	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
» 6 % » » 1970-85	—
6 % » » 1971-86	—
» 6 % » » 1972-87	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
» » » 5,50 % 1976	—
» » » 5 % 1977	—
» » » 5,50 % 1977	—
» » » 5,50 % 1978	—
» » » 5,50 % 1979	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	—
» 5 % (» 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	—
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	—
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	—
» poliennali 7 % 1978	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1975

Valuta	
Dollaro USA	629,725
Dollaro canadese	613,575
Franco svizzero	248,26
Corona danese	114,315
Corona norvegese	126,82
Corona svedese	159,285
Fiorino olandese	261,245
Franco belga	18,015
Franco francese	153,95
Lira sterlina	1472,95
Marco germanico	266,24
Scellino austriaco	37,579
Escudo portoghese	25,715
Peseta spagnola	11,233
Yen giapponese	2,164

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Casalbore

Con decreto ministeriale 20 maggio 1973, n. 490/4, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1975, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 227, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Casalbore (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 maggio 1975.

(3662)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino

Con decreto ministeriale 20 maggio 1973, n 490/1, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1975, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 224, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 28 maggio 1975.

(3663)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Arcangelo Trimonte

Con decreto ministeriale 20 maggio 1973, n. 490/2, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1975, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 222, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Arcangelo Trimonte (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 maggio 1975.

(3664)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino

Con decreto ministeriale 20 maggio 1973, n. 490/5, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1975, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 225, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 maggio 1975.

(3665)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria - Stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971, registro n 9, foglio n 37 con il quale è stata approvata la nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche del personale di ruolo delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire, con riferimento al 1973, un concorso per coprire un posto nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il parere favorevole n. 13/74 del 18 giugno 1974 espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi di esame per sperimentatore delle stazioni sperimentali dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (parametro 218) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o fisica o in ingegneria chimica

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione I - Sezione II (concorsi) - via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli (ad esempio diplomi di laurea, di specializzazione, di libera docenza, ecc.) ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito (ad esempio riconoscimenti vari riguardanti attività scientifica, ecc.).

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentate in precedenza a questo Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti di servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato il colloquio dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risultati che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incodizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui e depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico ed un colloquio secondo il seguente programma:

A) *Prova scritta*:

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento sulle proprietà chimico-fisiche del vetro e dei silicati e sulle tecnologie di fusione e di lavorazione del vetro.

B) *Prova pratica* (con relazione scritta):

b) determinazione di una proprietà dei vetri e dei silicati.

C) *Colloquio*:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate, sulla prova scritta e sulla relazione scritta della prova pratica;

b) interrogazioni sui metodi di controllo nel settore del vetro e dei silicati;

c) legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria;

d) nozioni di legislazione sociale e le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

e) traduzione in italiano dal francese ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato), relativa ad argomenti dei quali si occupa la stazione sperimentale del vetro.

Art. 15.

Gli esami scritti avranno luogo in Venezia-Murano presso la stazione sperimentale del vetro, via Briati, 10, *nei giorni* 1 *e* 2 *ottobre* 1975, *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati

La data e il luogo del colloquio saranno fissati direttamente dalla commissione.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sara dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sara considerata come rinuncia al concorso.

Art. 16.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 17.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 18.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 19.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di sperimentatore in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano, con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di prova della durata di anni uno, durante il quale, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su parere conforme del consiglio di amministrazione.

Il vincitore che, allo scadere del periodo di prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, su conforme parere del consiglio di amministrazione, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore che, nel termine stabilito non assume le funzioni presso la stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia Murano, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, decade dalla nomina.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 836 del 18 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1975
Registro n. 3 *Industria, foglio n.* 337

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato - Direzione generale affari generali - Divisione I - Sezione II - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di .) il . . e residente in . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (parametro 218) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per la industria (stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano).

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);
3) di non aver riportato condanne penali (2);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . . ;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (3);
6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);
7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso, perchè . . (5);
8) di voler sostenere le prova di lingua . . . . (6) oltre quella di lingua francese come previsto dal programma di esami.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare inglese o tedesca.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3327)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per il conferimento di venti posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

La prova pratica di scrittura sotto dettato, integrativa del concorso per titoli a venti posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1974, n. 00/33134, avrà luogo in Roma presso questa direzione generale (via della Luce, 34 A/*bis*, Roma) il giorno 4 giugno 1975 alle ore 9.

(3870)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

La prova scritta di cultura generale del concorso pubblico a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 19 aprile 1975, è rinviata dal giorno 18 giugno 1975 al 21 luglio 1975, con inizio alle ore 8 e si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere).

La prova pratica di dattilografia dello stesso concorso, di cui sopra, è rinviata dal 19 giugno 1975 al 22 luglio 1975, con inizio alle ore 8, e si svolgerà in Roma presso il Ministero dell'interno, palazzo Viminale, piano terra, nuovo salone delle conferenze.

I candidati saranno avvertiti singolarmente del nuovo diario delle prove.

(3869)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono state costituite, come appresso, le commissioni giudicatrici dei seguenti concorsi a posti di professore universitario di ruolo indetti con decreto ministeriale 24 giugno 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 giugno 1974 e integrato e rettificato con decreto ministeriale 7 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 13 agosto 1974:

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 26

(prima disciplina indicata nel gruppo: Analisi economica)

Concorso n. 26e):

Garegnani prof. Pierangelo, Università di Roma;
Resta prof. Manlio, Università di Roma;
Arcelli prof. Mario, Università di Roma;
Ricossa prof. Sergio, Università di Torino;
Lombardini prof. Siro, Università di Torino.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 32

(prima disciplina indicata nel gruppo: Economia delle aziende industriali)

Concorso n. 32:

Fabrizi prof. Carlo, Università di Roma;
Ceccanti prof. Gastone, Università di Siena;
Varaldo prof. Riccardo, Università di Pisa;
Sciarelli prof. Sergio, Università di Salerno;
Tagi prof. Giorgio, Università di Padova.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 59

(prima disciplina indicata nel gruppo: Filologia romanza)

Concorso n. 59:

Panvini prof. Bruno, Università di Catania;
Cavaliere prof. Alfredo, Università di Roma;
Samonà prof. Carmelo, Università di Roma;
Limentani prof. Alberto, Università di Venezia;
Castellani prof. Enrico, Università di Roma.

DISCIPLINA N. 279

(Economia dell'impresa)

Concorso n. 279:

Capodaglio prof. Giulio, Università di Bologna;
Galli prof. Renato, Università di Firenze;
Toniolli prof. Marco, Università di Padova;
Salvati prof. Micael Antonio, Università di Modena;
Esposito De Falco prof. Salvatore, Università di Parma.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professori universitari ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1975

Il Ministro: MALFATTI

(3868)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico micrografico del laboratorio di igiene e profilassi vacante nella regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 116 in data 24 giugno 1970, con la quale il consiglio regionale ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina al posto vacante di direttore del reparto medico micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi ed ha approvato il relativo bando di concorso;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 9 in data 15 gennaio 1971, concernente la nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3, 10 novembre 1966, n. 13 e 21 marzo 1969, n. 3;

Sentita la giunta regionale nell'adunanza del 24 marzo 1975;

Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto vacante di direttore del reparto medico micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi della Valle d'Aosta è costituita come segue:

Presidente:

Andrione avv. Mario, presidente della giunta regionale.

Membri:

Vanini prof. dott. Giancarlo, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Torino;

Cavallo prof. dott. Giorgio, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Torino;

Penna prof. dott. Renzo, direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria;

Barbero dott. Piercarlo, medico regionale della Valle d'Aosta.

Membri aggiunti per la prova orale della lingua francese:

Domaine Petrini prof.ssa Cesarina;

Ferretti Vivoli prof.ssa Marisa.

Segretario:

Jans rag. Cesare, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di igiene dell'Università di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione Valle d'Aosta e, per otto giorni, all'albo pretorio dell'amministrazione regionale.

Il decreto del presidente della giunta regionale n. 9 in data 15 gennaio 1971, è revocato.

Aosta, addì 16 aprile 1975

Il presidente: ANDRIONE

(3419)

REGIONE TOSCANA

Sostituzione del presidente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pisa.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria delibera n. 1981 del 28 novembre 1972 relativa alla convalida del decreto del veterinario provinciale di Pisa in data 1° settembre 1972 concernente la costituzione della commissione esaminatrice del pubblico concorso al posto di veterinario condotto del comune di Vecchiano;

Viste le successive delibere n. 4084 del 17 luglio 1973 e n. 6962 del 7 novembre 1973 con le quali si è provveduto a sostituire due componenti della commissione stessa;

Viste le lettere del 28 novembre 1971 con le quali il dottor Andrea Camera ed il dott. Carlo Capotorto, rispettivamente presidente e segretario della citata commissione, rinunciano allo incarico attribuitogli per ragioni d'ufficio;

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione dei suddetti membri;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica del decreto del veterinario provinciale di Pisa, citato in premessa, sono nominati rispettivamente presidente e segretario della commissione giudicatrice del pubblico concorso al posto di veterinario condotto di Vecchiano:

Mazzoncini dott. Enrico, funzionario amministrativo della sezione del comitato regionale di controllo di Pisa;

Bottaro dott. Francesco, funzionario amministrativo presso l'ufficio medico provinciale di Pisa.

La commissione che avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Pisa, inizierà le prove di esami non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente deliberazione sarà pubblicata a cura del dipartimento affari generali e personale nel Bollettino ufficiale della regione ed a cura dell'ufficio medico provinciale di Pisa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte I, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Pisa e del comune di Vecchiano.

Firenze, addì 11 ottobre 1974

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(3420)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751250)